

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO**

**GRUPPO DI LAVORO INTERSERVIZI**



**PROGRAMMA  
PROVINCIALE  
ATTIVITA'  
ESTRATTIVE**

*Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003  
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004  
(ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 71/1997)*

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL P.P.A.E.  
E DELLA  
CONFERENZA DEI SERVIZI**

*Art. 13, comma 4 della L.R. n. 71/1997)  
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 22/03/2004  
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 74 del 25/10/2004*

**GRUPPO di LAVORO INTERSERVIZI:**

*Arch. Stefano Gattoni - Dirigente del Servizio Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica  
Responsabile del Procedimento e Coordinamento del Gruppo di Lavoro  
Geom. Fabio Landini - Servizio Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica  
Segreteria Ufficio di Piano  
Dott.ssa Maria Elde Fucili - Servizio Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica  
Ing. Mauro Moretti - Servizio Urbanistica e Pianificazione  
Geom. Luciano Lombardi - Servizio Amministrativo  
Dott. Salvatore Circolone - Servizio Ambiente  
Ing. Alberto Paccapelo - Dirigente Servizio Progettazione e DD.LL.  
Geol. Alberto Tosti - Servizio Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica  
Agr. Marco Pensalfini - Servizio Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica*

**ELABORAZIONE GRAFICA:**

*Dis. Gloria Corinaldesi - Servizio Urbanistica e Pianificazione*

**COLLABORATORI:**

*Geom. Ovani Giorgio - Co.Co.Co. Servizio Uso e Tutela del Suolo-Attività Estrattive-Bonifica*

**STRUTTURA OPERATIVA:**

*Servizio 4.2 - Uso e Tutela del Suolo - Attività Estrattive - Bonifica*

# PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PPAE

### e della Conferenza dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 71/1997

#### INDICE

<b>CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	2
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione	2
<b>CAPO II – TEMPI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI</b>	2
Art. 2 – Modalità di presentazione dei progetti	2
<b>CAPO III – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI</b>	3
Art. 3 – Responsabile del procedimento	3
Art. 4 – Composizione della Conferenza dei servizi	4
Art. 5 – Funzionamento e attività della Conferenza dei servizi	5
Art. 6 – Organizzazione dei lavori della Conferenza dei servizi	6
Art. 7 - Verbalizzazione e formalizzazione dei pareri	7
Art. 8 – Segreteria	7
<b>CAPO IV – PUNTEGGI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLE NTA DEL PPAE</b>	8
Art. 9 – Valutazione dei progetti	8
Art. 10 – Criteri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti	9
Art. 11 – Caratteristiche dell'autorizzazione	11
<b>CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	12
Art. 12 – Norme transitorie	12
Art. 13 – Norme di rinvio	12

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PPAE**  
**e della Conferenza dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 71/1997**

**CAPO I - Ambito di applicazione**

ARTICOLO 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina:

- A) i tempi di presentazione e approvazione dei progetti;
- B) la composizione ed il funzionamento della conferenza dei servizi di cui all'art. 13 della L.R. n. 71/97 e successive modifiche e integrazioni;
- C) la determinazione dei punteggi e le modalità di assegnazione degli stessi, relativi ai criteri di formazione delle graduatorie di cui all'art. 14 delle NTA del PPAE approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 109 del 20/10/2003, così come modificato con delibera di C.P. n. 19 del 22/03/2004.

**CAPO II - Tempi e modalità per la presentazione dei progetti**

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. i progetti di attività estrattiva potranno essere presentati all'Amministrazione Provinciale entro 90 giorni dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso predisposto dall'Amministrazione Provinciale a seguito dell'approvazione del PPAE e del Programma Esecutivo delle Attività Estrattive.
2. gli avvisi saranno pubblicati, anche per tipologia di materiale, nell'albo pretorio della Provincia e nel sito internet della stessa per 30 giorni consecutivi;
3. le modalità di presentazione, pubblicazione e osservazione delle domande sono quelle previste dall'art. 12, comma 3 e dall'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 71/1997, integrate con le procedure previste dall'art. 6 della L.R. n. 7/2004.
4. Nell'allegato A al presente regolamento è schematizzato nel dettaglio, con valenza prettamente esemplificativa, l'iter procedimentale per l'esame delle domande di autorizzazione per le cave e torbiere.

## **CAPO III – Composizione e funzionamento della Conferenza dei servizi**

### ARTICOLO 3

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1) Il Servizio 4.2 “Uso e tutela del suolo - Attività Estrattive - Bonifica” dell’amministrazione provinciale è la struttura organizzativa responsabile del funzionamento della conferenza dei servizi di cui all’art.13 della l.r. 71/1997 e di ogni altro adempimento istruttorio e procedimentale.
- 2) Il dirigente del Servizio 4.2 provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente dello stesso servizio la responsabilità del procedimento. In assenza di assegnazione è considerato comunque responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto al Servizio 4.2.
- 3) Il dirigente del Servizio 4.2, ricevuta dal Comune la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di cava corredata dalla certificazione in ordine all’assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dall’art.13, comma 2 della l.r. 71/1997, dagli allegati progettuali, dalle osservazioni ed opposizioni pervenute e dalle valutazioni motivate dell’ente in ordine alla realizzazione dell’attività estrattiva nel proprio territorio, e dopo avere altresì acquisito, dalla competente autorità, il pronunciamento a seguito delle procedura di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 7/2004, o nel caso di più progetti concorrenti, dopo aver ricevuto la documentazione e il parere comunale e il pronunciamento inerente la procedura di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 7/2004, di tutti i progetti, provvede entro venti giorni ad inviare al Comune e all’imprenditore titolare della domanda di autorizzazione la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della l. 241/1990.
- 4) Il responsabile del procedimento:
  - a) propone al Dirigente del Servizio 4.2, entro venticinque giorni dal ricevimento da parte del Comune della richiesta di autorizzazione, o nel caso sia successiva, dall’acquisizione, ai sensi del comma precedente, del pronunciamento di cui alla L.R.7/2004, l’indizione e la contestuale convocazione della conferenza dei servizi;
  - b) cura gli adempimenti connessi alla convocazione, all’organizzazione e al funzionamento della conferenza dei servizi;
  - c) promuove ed attua la collaborazione e la comunicazione tra gli uffici ed i servizi dell’amministrazione e con le altre amministrazioni interessate al procedimento medesimo;
  - d) cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi uffici della Provincia;
  - e) trasmette al Comune il parere della conferenza dei servizi;
  - f) svolge tutte le ulteriori attività delegategli dal Dirigente.

ARTICOLO 4  
COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi di cui all'art.13 della l.r. 71/1997 e ss. mm., è presieduta dal Dirigente del Servizio 4.2 "Uso e tutela del suolo - Attività Estrattive - Bonifica" o suo delegato.
2. Sono componenti della Conferenza, oltre al presidente di cui al comma 1:
  - a) Il Dirigente del Servizio 4.1 "Urbanistica - Pianificazione territoriale" dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;
  - b) Il Dirigente del Servizio 4.3 "Ambiente – Agricoltura - Caccia e pesca" dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;
  - c) Il Dirigente del Servizio regionale Progettazione OO.PP. di interesse regionale, Attività estrattive e V.I.A, o suo delegato;
  - d) Il Coordinatore Prov.le del C.F.S., o suo delegato;
  - e) Il Dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, o suo delegato.
3. Su invito del Presidente, possono prendere parte alla conferenza dei servizi funzionari della Regione, della Provincia, di altri enti pubblici, nonché di uffici periferici o di aziende autonome dell'amministrazione statale, la cui partecipazione sia ritenuta utile in ordine all'approfondimento degli argomenti che devono essere trattati. I suddetti invitati non assumono la qualità di componenti e pertanto non concorrono alla determinazione del quorum strutturale della conferenza e all'espressione del parere di cui all'art.13 comma 3 della L.R. 71/1997.
4. Alle riunioni della conferenza prende inoltre parte un funzionario provinciale nominato dal Presidente della Conferenza, con funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato da addetti appartenenti alla medesima amministrazione provinciale.
- 5) Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso o rimborso spese, a carico dell'amministrazione provinciale, trattandosi di dipendenti pubblici per i quali la partecipazione alla Conferenza rientra tra i doveri di ufficio.
6. Il componente la Conferenza dei servizi è tenuto ad astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti o progetti ai quali sia comunque interessato in qualsiasi veste che non sia quella di pubblico funzionario e di componente della conferenza, nonché qualora abbia rapporti di parentela fino al 4° grado, con uno dei soggetti proponenti il progetto. Dell'allontanamento dalla riunione e dei motivi che la determinano deve essere dato atto nel verbale.

## ARTICOLO 5

### FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il Dirigente del Servizio 4.2, sulla base della proposta del responsabile del procedimento, indice e contestualmente convoca la Conferenza dei servizi di cui all'art.13, comma 3 e ss. mm., della l.r. 71/1997, per esprimere il parere circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali.
2. La convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi deve pervenire ai componenti, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i componenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art.4, comma 2 possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione provinciale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Alla convocazione è allegato l'ordine del giorno della riunione con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui la stessa deve tenersi.
4. Le sedute della conferenza dei servizi sono valide se è presente la maggioranza dei componenti compreso il Presidente o suo delegato.
5. La Conferenza dei servizi può chiedere all'imprenditore titolare della domanda di autorizzazione, per una sola volta e con atto motivato, modifiche al progetto. L'imprenditore è tenuto a ripresentare alla conferenza il progetto modificato entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di mancato assolvimento nel termine dell'onere di ripresentazione del progetto modificato la conferenza esprime comunque il suo parere sul progetto originario. La richiesta di modifiche al progetto interrompe il decorso del termine di 60 giorni per l'espressione del parere di competenza della Conferenza. Detto termine riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione delle modifiche progettuali o dall'inutile decorso del termine di trenta giorni.
- 6) La conferenza può altresì richiedere, motivatamente, all'imprenditore titolare della domanda di autorizzazione o ai progettisti di fornire chiarimenti o ulteriore documentazione esplicativa entro trenta giorni, anche prevedendo la possibilità di intervenire, a tal fine, alle riunioni della conferenza. Se i chiarimenti o la documentazione non sono forniti nel termine, la conferenza procede comunque alla definizione dell'istruttoria ed esprime il suo parere. La richiesta di chiarimenti o documentazione sospende il decorso del termine di 60 giorni per l'espressione del parere di competenza della Conferenza. Detto termine riprende a decorrere dalla data in cui sono forniti i chiarimenti o è prodotta la documentazione, o altrimenti dall'inutile decorso del termine di trenta giorni.
- 7) La conferenza esprime il proprio parere entro il termine ordinario di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione inviata dal Comune ai sensi dell'art.13, comma 2 della l.r. 71/1997 e corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento, o, nel caso sia successiva, dall'acquisizione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, del pronunciamento di cui alla L.R. 7/2004, o altrimenti, nel caso di più progetti concorrenti, dopo aver ricevuto la documentazione e i pronunciamenti di cui sopra in ordine alla totalità dei progetti presentati”.

- 8) Il parere della Conferenza dei servizi valuta anche le osservazioni ed opposizioni di cui all'art.13, comma 2 della l.r. 71/1997 ed assume carattere vincolante rispetto al provvedimento di autorizzazione alla coltivazione rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 71/1997.
- 9) Il parere della Conferenza è la risultanza delle motivate valutazioni espresse dai componenti come risultano verbalizzate ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Qualora le valutazioni istruttorie espresse dai singoli componenti siano tra loro discordanti il parere è assunto sulla base della maggioranza delle posizioni espresse dai componenti in sede di Conferenza. In caso di parità risulterà dirimente la posizione espressa dal Presidente della Conferenza. Nel verbale verrà dato conto anche delle posizioni risultate minoritarie in seno alla conferenza.

## ARTICOLO 6

### ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il presidente apre la riunione e regola i tempi della discussione e dei singoli interventi, stabilendo di volta in volta l'ordine cronologico dei temi trattati e la durata per la trattazione dei singoli argomenti.
2. Per la trattazione di ogni argomento, di norma, si segue la procedura seguente, salvo diverse determinazioni assunte a maggioranza dei componenti presenti:
  - a) il Presidente della conferenza, o, su sua indicazione, il responsabile del procedimento, illustra i progetti posti all'ordine del giorno;
  - b) qualora ritenuto necessario all'illustrazione dei progetti partecipano anche i relativi progettisti; ad illustrazione ultimata i partecipanti alla riunione possono rivolgere osservazioni e formulare domande di chiarimento;
  - c) escono quindi dall'aula i progettisti e, tra i componenti e gli eventuali invitati, ha inizio la discussione;
  - d) qualora emergano dalla discussione elementi non precedentemente esaminati in presenza dal progettista a richiesta della maggioranza dei componenti presenti, si procede ad una ulteriore e definitiva audizione del progettista in merito ai nuovi problemi emersi.
  - e) dichiarata chiusa la discussione sull'argomento, escono dall'aula, ad eccezione del personale necessario al funzionamento della conferenza ed alla verbalizzazione, tutti coloro che non sono componenti della conferenza. Il Presidente invita il segretario a riassumere i punti essenziali e a raccogliere e verbalizzare le singole valutazioni istruttorie.

ARTICOLO 7  
VERBALIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEI PARERI

1. Di ogni riunione della conferenza dei servizi il Segretario redige il verbale il quale deve contenere:
  - a) l'indicazione del giorno e l'ora d'inizio della riunione;
  - b) l'indicazione del nominativo dei componenti presenti;
  - c) l'indicazione del numero e del nominativo dei funzionari invitati ai sensi del comma 3 dell'art.4, nonché del titolare della domanda di autorizzazione e dei progettisti qualora presenti alla riunione;
  - d) il resoconto dell'andamento della riunione;
  - e) i punti principali della discussione svoltasi in ordine a ciascun argomento;
  - f) il nominativo dei componenti allontanatisi dalla riunione in adempimento del dovere di astensione di cui all'art. 4, comma 6;
  - g) il contenuto delle valutazioni istruttorie espresse dai componenti della Conferenza presenti alla riunione, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
2. I verbali delle riunioni della conferenza, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente dal segretario e dagli altri componenti intervenuti.
3. Il segretario del Comitato può, nel corso della seduta, provvedere ad una prima annotazione, in un apposito registro-brogliaccio, degli elementi essenziali che sostanziano il contenuto del verbale, provvedendo successivamente alla sua definitiva compilazione e sottoscrizione ai sensi dei precedenti commi.
4. Sulla base delle valutazioni riportate nel verbale, o, se discordanti, della decisione assunta a maggioranza ai sensi dell'art. 5, comma 9 del presente regolamento, il parere della conferenza viene formalizzato in un atto, redatto in forma scritta dal segretario e sottoscritto da questo e dal Presidente della conferenza, che consta dei seguenti elementi:
  - a) l' intestazione da cui risultino i componenti che hanno partecipato alla seduta;
  - b) il preambolo contenente il richiamo alle norme di legge e regolamento in base alle quali il parere è stato assunto e alle istanze e agli atti istruttori del procedimento;
  - c) la motivazione risultante dalle valutazioni espresse in conferenza;
  - d) il dispositivo che concreta la parte precettiva e vincolante del parere.

ARTICOLO 8  
SEGRETERIA

1. La segreteria della Conferenza dipende funzionalmente dal Servizio Provinciale 4.2 Uso e tutela del suolo - Attività Estrattive - Bonifica che fornisce il personale per il suo funzionamento.
2. Il funzionario della provincia designato quale segretario della conferenza, svolge in particolare le seguenti funzioni:



- a) redige l'ordine del giorno delle riunioni sulla base degli argomenti stabiliti dal Presidente ai sensi del precedente comma 3 dell'art.5;
  - b) cura , assistendo il responsabile del procedimento, le convocazioni e gli inviti;
  - c) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni;
  - d) concorre al regolare andamento delle riunioni;
  - e) redige in forma scritta i pareri adottati dalla conferenza;
  - f) cura la conservazione in apposito registro dei processi verbali delle riunioni;
  - h) cura la comunicazione e trasmissione dei pareri della conferenza al Dirigente provinciale o al responsabile del procedimento se nominato.
3. Il Segretario della conferenza appone sull'incartamento relativo ad ogni pratica esaminata e sugli elaborati tecnici la dicitura "Esaminato dalla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 13 della Legge regionale 71/97 nella seduta del ..... con parere .....", completando con la propria firma e con quella del Presidente della Conferenza.

## **CAPO IV - PUNTEGGI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLE NTA DEL PPAE**

### ARTICOLO 9

#### VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. La valutazione dei progetti, per l'assegnazione dei quantitativi di materiale, è effettuata dalla Conferenza dei Servizi.
2. Qualora dall'operazione di verifica dei requisiti di ammissione, emerga che i progetti presentati per polo estrattivo e ritenuti meritevoli di approvazione, prevedano un quantitativo maggiore di quello previsto dal Programma Provinciale e dal Programma Esecutivo, la Conferenza dei servizi composta dai soli membri aventi diritto di voto nella sua autonomia procederà sulla base di una delle seguenti possibilità a:
  - a) chiedere una verifica circa la possibilità di presentare un progetto unitario per i quantitativi assegnati;
  - b) decurtare i progetti di una quota di materiale sufficiente a rientrare nei quantitativi assegnati al polo estrattivo;
  - c) assegnare i quantitativi di materiale da estrarre sulla base di una graduatoria, i cui valori sono ottenuti attraverso la sommatoria dei singoli punteggi di cui al seguente art. 10;
3. In caso di non condivisione di tutti i membri delle priorità da stabilire relativamente alle opzioni sopra individuate, per procedere alla valutazione e al giudizio sul progetto, prevarrà la decisione

della maggioranza, in caso di parità sarà determinante la volontà del Presidente della Conferenza.

4. Delle motivazioni relative alla scelta effettuata dovrà essere data menzione nel verbale della seduta.

## ART. 10

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI SINGOLI PROGETTI

1. I criteri di cui si dovrà tener conto per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti saranno i seguenti:

#### 1.1. qualità del progetto;

- a) Inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale;
- b) modalità di coltivazione e recupero della cava e tempi necessari per rendere disponibile il recupero anche per parti;
- c) soluzioni adottate atte a garantire il minor impatto possibile sullo stato della viabilità locale e provinciale;
- d) capacità del progetto di valorizzare il recupero, in relazione all'integrazione con eventuali aree degradate adiacenti al sito o di inserimento dell'area recuperata in un progetto di valorizzazione paesaggistica, ambientale, turistica o economica;
- e) organizzazione del cantiere e soluzioni adottate per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli abitanti residenti in prossimità della cava.

Il punteggio complessivo è di 30 punti, per ognuno dei 5 parametri sopra individuati è previsto un limite massimo di 6 punti.

#### 1.2. valutazione della scheda AEVIA

Il progetto deve conseguire una valutazione della scheda Aevia inferiore allo zero per essere considerato idoneo, ma il risultato potrebbe essere migliore, questo determina un livello d'impatto inferiore che si ritiene di dover considerare in ragione di un decimo di punto ogni unità inferiore a zero (Es. -7 = punti 0,7); il punteggio massimo è di punti 5.

#### 1.3. professionalità attestata dai richiedenti

Possesso da parte dell'operatore delle seguenti certificazioni: ISO VISION, ISO 14000, EMAS. Verranno assegnati 4 punti per la certificazione ISO 9001:2000, 4 punti nel caso di possesso della certificazione ISO 14001, 5 punti per il possesso della registrazione EMAS; nel caso di possesso sia della certificazione ISO 14001 che della registrazione EMAS saranno attribuiti comunque 5 punti. Le certificazioni debbono essere possedute alla data di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione dei progetti al Comune territorialmente competente. Nel caso di aggregazione, ai fini dell'assegnazione del presente punteggio, la certificazione deve essere posseduta dal soggetto titolare dell'autorizzazione ad effettuare l'attività estrattiva richiesta.

Il punteggio massimo è di punti 13.

#### 1.4. numero di operatori aggregati

Verranno assegnati punti alle richieste tra quelle ritenute ammissibili degli operatori aggregati per presentare il progetto. Verrà assegnato 1 punto per ogni operatore aggregato superiore all'unità. Per operatore deve intendersi il soggetto che negli ultimi quattro anni antecedenti alla richiesta di autorizzazione all'escavazione formulata ai sensi del PPAE, esercitava l'attività estrattiva con obbligo alla presentazione dell'allegato B di cui alla legge Regionale n. 71/97. Ogni operatore per beneficiare del punteggio non dovrà partecipare a più di due aggregazioni dichiarandolo. Per aggregazione deve intendersi l'associazione di almeno due operatori riuniti in una delle seguenti forme giuridiche: Società (costituita nei modi previsti dalle vigenti norme), Associazione Temporanea di Imprese (ATI), da costituirsi mediante mandato conferito all'impresa capogruppo con scrittura privata autenticata e con conferimento di apposita procura al suo legale rappresentante.

Il punteggio massimo è di punti 7.

#### 1.5. numero degli addetti

Verranno assegnati 4 punti alle richieste tra quelle ritenute ammissibili che ha dimostrato di avere il maggior numero di addetti alla specifica attività, intendendosi per tali, i soggetti che alla data di presentazione della domanda risultavano già assunti con contratto di lavoro nel settore lapideo e che si intende destinare per l'attività del progetto presentato. Nel caso di aggregazione tra più operatori, il numero di addetti, verrà valutato quale sommatoria dei singoli addetti appartenenti a ciascun operatore. Ogni ditta dovrà dichiarare quante richieste intende inoltrare e in quante aggregazioni è partecipe. Alle altre ditte richiedenti con un numero di operatori inferiore alla prima spetteranno punteggi determinati in maniera proporzionale, con arrotondamenti all'unità superiore per frazioni eccedenti lo 0,5.

Il punteggio massimo è di punti 4.

#### 1.6. presenza in loco di impianti necessari all'Attività di Cava

a) impianti per la lavorazione degli inerti – Punti 7, assegnati previa dimostrazione della proprietà, da parte del richiedente o di un singolo operatore, nel caso di aggregazione di più soggetti, di un impianto fisso o mobile autorizzato, posto entro le seguenti distanze, misurate dal bordo esterno dell'area di intervento proposta, lungo il tracciato più breve percorrendo la viabilità principale (statale, Provinciale, Comunale) : entro Km. 5 punti 4, entro Km. 10 punti 2, entro Km. 20 punti 1. Nel caso in cui non preesista un impianto autorizzato, esso dovrà essere installato prima dell'inizio dei lavori dell'attività estrattiva pena la perdita del punteggio relativo e la conseguente riformulazione della graduatoria, e il punteggio di cui sopra è ridotto del 50%. In questo caso inoltre il progetto della nuova attività estrattiva deve essere corredato anche da quello relativo all'impianto in argomento.

b) impianti per il trattamento acque reflue e dotazione attrezzature e mezzi – Punti 4, assegnati nel seguente modo: punti 2, se l'impianto di cui al precedente punto è ad acqua ed è dotato di impianto di trattamento acque reflue, nel caso sia a secco con la dotazione di un impianto per l'abbattimento delle polveri; ulteriori punti 2, assegnati se l'impianto è anche dotato di attrezzature e mezzi specifici per la riduzione delle emissioni sonore. Gli impianti ove già presenti debbono essere dotati delle autorizzazioni delle competenti autorità; in caso contrario, il progetto della nuova attività estrattiva

deve essere corredato anche dei progetti relativi agli impianti in argomento e la loro installazione dovrà comunque avvenire prima dell'inizio dei lavori dell'attività estrattiva, pena la perdita del punteggio relativo e la conseguente riformulazione della graduatoria.

Il punteggio massimo complessivo è di punti 8 suddiviso come sopra descritto

1.7. presenza nell'area proposta per la cava di elementi di qualità territoriale e ambientale diffusi individuati e censiti nei vari strumenti di pianificazione non preclusivi dell'attività di cava.

Tale parametro comporta delle valutazioni negative in quanto tende ad evidenziare la presenza e il possibile degrado sull'area e se incidente nelle sue immediate vicinanze a seguito dell'attività proposta di elementi di qualità territoriale ed ambientale diffusa, censiti nei vari strumenti di pianificazione o formalizzati a seguito di provvedimenti dalle competenti autorità ma non preclusivi dell'attività di cava.

A titolo indicativo tra gli elementi di qualità territoriale e ambientale sono da considerare il vincolo paesistico ambientale, il vincolo di tutela monumentale e delle connesse visuali, ambedue ai sensi del D. lgs n. 42/2004 , particolari destinazioni d'uso definite dai PRG, a quant'altro indicato con appropriata motivazione dalla Conferenza dei Servizi:

Per ognuno di tali elementi verrà assegnato un punteggio negativo pari a -1 per un massimo di punti negativi pari a -5.

2. Nel caso che in sede di redazione della graduatoria di cui al precedente comma si verificano condizioni di parità tra due o più progetti, al fine di stabilire le posizioni definitive si procederà nel seguente modo:

a) i progetti paritari saranno ordinanti in modo corrispondente al punteggio conseguito in relazione al primo criterio esaminato (1.1. qualità del progetto); nel caso di ulteriore parità si procederà ad ordinare i progetti in relazione ai punteggi conseguiti anche nel secondo criterio (1.2. valutazione della scheda AEVIA) e , se ancora necessario, così via per tutti i criteri indicati dal precedente comma 1.

b) se terminata tale procedura, continuano ancora a sussistere la condizione di parità , la conferenza di servizi procederà ad ordinare definitivamente i progetti attraverso l'estrazione a sorte degli stessi.

3. Da detta graduatoria saranno ammessi all'assegnazione dei quantitativi disponibili, un numero di progetti tali che la somma dei quantitativi richiesti risulti immediatamente inferiore alla quantità massima ammessa per la categoria in esame;

## ARTICOLO 11

### CARATTERISTICHE DELL' AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla coltivazione rilasciata dal Comune è personale ed è condizionata dal documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, può essere ceduta a terzi previo nulla-osta del comune.

L'autorizzazione determina:

a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;

- b) l'estensione e la profondità massima di scavo consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
  - c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
  - d) la data di scadenza;
  - e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
2. I progetti di attività estrattive autorizzati, per i quali entro 1 anno dalla medesima non sia intervenuto l'inizio dei lavori, debbono intendersi automaticamente decaduti.
  3. I quantitativi derivanti dalla non utilizzazione dell'autorizzazione, verranno riassegnati.

## **CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**


### ARTICOLO 12 NORME TRANSITORIE

1. Il titolare di una cava in funzione o di un'autorizzazione di cava concessa ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 6 della L. R. n. 33/99, o di precedenti norme, insistente in uno dei poli individuati, all'atto della presentazione di una nuova richiesta per un progetto da autorizzarsi ai sensi del PPAE, dovrà prevedere l'integrazione dei due progetti e considerare ai fini dello sfruttamento decennale la sommatoria dei quantitativi residui, più quelli per i quali si richiede l'autorizzazione.

### ARTICOLO 13 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente dettato nelle norme del presente regolamento, valgono le norme di cui alla legge 24/11/2000 n. 340 nonché le NTA del PPAE approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003, così come modificato con delibera di C.P. n. 19 del 22/03/2004, e le indicazioni e prescrizioni del Programma Esecutivo delle Attività Estrattive (PEAE), approvato con delibera di C.P. n. 20 del 22/03/2004.

## Schema indicativo di iter procedimentale relativo ai progetti di attività di cava (L.R. n. 71/1997 – L.R. n. 7/2004)



(\*) dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 dell'art 6 della L.R. n. 7/2004, in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, che dovrà avvenire ed essere comunicato alla Provincia e al Comune interessato, a cura e spese del proponente, trà il ventesimo e il trentesimo giorno dall'invio della documentazione alla Provincia.